

**DECISIONE A CONTRARRE N. 10 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E
RISCOSSIONE COATTIVA del 13.05.2024**

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado R.G. 6/2024- IMMOBILIARE LIVIA SRL – INGIUNZIONE ASPES SPA – CIG B1BEA1FC0D

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva**Premesso**

che il Comune di Gradara ha affidato con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2021 ad Aspes Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate;

con contratto del 27.12.2021 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Gradara ed Aspes Spa in vigore fino al 31.12.2026 per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

che il capitolato della convenzione sopra citata, all'art 11 comma 2 prevede che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes spa, in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso;

che la società contribuente Immobiliare Livia srl, c.f. e p.iva 02091630406 ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia di primo grado di Pesaro avverso Ingiunzione di Aspes spa seguita ad accertamenti del Comune di Gradara;

che è da ritenersi opportuno che Aspes spa si costituisca nel relativo procedimento avente R.G. n. 6/2024;

che anche gli accertamenti prodromici agli atti della società di riscossione emessi dal Comune di Gradara sono già stati oggetto di opposizione avanti la Corte Tributaria e che il Comune aveva affidato i relativi patrocini allo studio legale degli avvocati Antonio Chiarello e Maria Suppa;

che lo studio legale Suppa-Chiarello ha già patrocinato i contenziosi promossi dalla società contribuente avverso i relativi accertamenti emessi dal Comune di Gradara in primo e secondo grado e dunque conosce già i relativi atti;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

ASPES S.p.A.

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espresso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il Professionista individuato avv. Maria Suppa si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in epigrafe, inviando il proprio curriculum professionale, da cui si evince l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Lecce;

che le controversie hanno ad oggetto il diritto tributario e che il Professionista è specializzato in tale ambito, come da curriculum vitae prodotto;

che il Professionista ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione nel giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avente R.G. 6/2024 con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione

appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale a Avv. Maria Suppa c.f. SPPMRA73P65F158R iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce, con studio nella stessa città in via Ludovico Ariosto 43, per la costituzione in giudizio nel procedimento di appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro (R.G. 6/2024);
3. di dare atto che l'importo della parcella ammonta a € 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese);
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si specifica, infine che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Pesaro, 13.5.2024

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e
Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)

